



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale
Sezione del diritto

Marzo 2016

Modifica dell'ordinanza sulla consultazione

**Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
(dal 1° luglio 2015 al 23 ottobre 2015)**

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Pareri pervenuti.....	3
3	Risultati della procedura di consultazione.....	3
3.1	Compendio	3
3.2	Osservazioni generali.....	4
3.3	Pareri relativi alle singole disposizioni dell'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulla consultazione	6
3.4	Pareri relativi al nuovo articolo 15a OLOGA	10
4	Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione	12

1 Situazione iniziale

Il 26 settembre 2014 le Camere federali hanno adottato una modifica della legge sulla consultazione (LCo, RS 172.061; FF 2014 6249). In seguito alla modifica legislativa occorre adeguare anche il pertinente diritto regolamentare, ossia l'ordinanza sulla consultazione (OCo, RS 172.061.1). I lavori di revisione si sono svolti nel quadro di un gruppo di lavoro interdipartimentale con il coinvolgimento di rappresentanze della Conferenza dei governi cantonali e di due Cantoni.

Al pari del diritto vigente, l'avamprogetto di modifica dell'OCo (AP-OCo) disciplina il processo concreto della procedura di consultazione. Qui di seguito si riportano le due principali modifiche proposte:

- prima che venga indetta la procedura di consultazione, tutti i progetti vengono esaminati dalla Cancelleria federale per verificare che le disposizioni legali siano rispettate e il progetto sia completo. Alla Cancelleria federale occorre rivolgersi anche quando, secondo il nuovo articolo 3a LCo, si intende rinunciare a una consultazione (nuovo art. 4a AP-OCo);
- in seguito a una modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), l'Amministrazione federale sarà obbligata a coinvolgere i Cantoni nell'elaborazione di un progetto affinché possano valutare le questioni relative all'esecuzione (nuovo art. 15a OLOGA). In tal modo si tiene conto della raccomandazione di un gruppo di lavoro della Confederazione e dei Cantoni che si è occupato di misure volte a migliorare l'attuazione del diritto federale da parte dei Cantoni.

Per il resto, l'AP-OCo presenta adeguamenti puntuali in funzione della modifica della LCo.

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di svolgere una procedura di consultazione in merito alla modifica dell'ordinanza sulla consultazione, rispondendo così a un'esigenza formulata espressamente dalla Conferenza dei governi cantonali. La consultazione si è conclusa il 23 ottobre 2015.

2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti complessivamente 41 pareri. Si sono espressi 18 Cantoni (compresa la CdC¹), 3 partiti politici, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 5 associazioni mantello dell'economia, una commissione extraparlamentare e altre 11 cerchie interessate. Nell'allegato al presente rapporto figura l'elenco dei partecipanti alla consultazione, con le abbreviazioni usate. Tutti i pareri possono essere consultati elettronicamente alla pagina Internet <https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/ind2015.html>.

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Compendio

In linea di principio l'AP-OCo è accolto favorevolmente. Molti partecipanti alla consultazione hanno tuttavia formulato suggerimenti e proposte di modifica. I temi più frequenti sono riportati qui appresso.

- **Esame da parte della Cancelleria federale (art. 4a AP-OCo)**

¹ La CdC ha elaborato un parere congiunto dei Cantoni. Nella maggior parte dei pareri dei Cantoni si rimanda a tale parere congiunto (talvolta aggiungendo spiegazioni).

Alcuni partecipanti (CdC, scienceindustries, Centre Patronal) auspicano che l'articolo 4a venga precisato e completato in modo tale che la Cancelleria federale sottoponga i progetti a un esame più esaustivo.

- **Termini delle consultazioni e obbligo di motivare termini abbreviati (art. 6 AP-OCo)**
Diversi partecipanti sottolineano l'importanza di termini adeguati per rispondere e il carattere eccezionale delle abbreviazioni dei termini.
- **Lingue ufficiali in cui devono essere redatti i documenti posti in consultazione (art. 7 cpv. 2 e 3 AP-OCo)**
Alcuni pareri (UDC, CdC e BE) mirano a stralciare l'avverbio «segnatamente» nell'articolo 7 capoverso 3. Alcuni esigono che i documenti di cui all'articolo 7 capoverso 2 siano sempre disponibili in tre lingue, proponendo quindi lo stralcio (UDC) o l'adeguamento (Centre Patronal) di tale disposizione. Il Centre Patronal vorrebbe inoltre che l'articolo 7 capoverso 3 sia stralciato.
- **Contenuto del rapporto esplicativo (art. 8 AP-OCo)**
A questo proposito diversi partecipanti chiedono di adeguare la disposizione. Le proposte mirano a completare l'articolo 8 capoverso 3 lettera a con le regioni di montagna e le città (SAB, AG Berggebiet), a integrare le ripercussioni economiche (scienceindustries, Forum PMI) e a fare in modo che nel caso delle revisioni legislative si debbano esporre anche i punti fondamentali di eventuali modifiche a livello di ordinanza (costruionesvizzera, USIE).
- **Lettera d'informazione ai destinatari e modalità d'invio dei documenti per la consultazione (art. 9 AP-OCo)**
Alcuni partecipanti vorrebbero ricevere le documentazioni complete nelle tre lingue ufficiali, come finora, in forma cartacea (PS, USS), mentre il Cantone di BE desidera esplicitamente che la lettera d'informazione gli venga spedita soltanto in forma elettronica (con un link che porti al progetto con i documenti concreti). La CdC chiede che nella lettera d'informazione si inviti sempre espressamente a rispondere a eventuali domande. Infine, SAB e AG Berggebiet propongono di completare l'articolo 9 capoverso 2 con l'indicazione dei Comuni, delle regioni di montagna e delle città.
- **Rapporto sui risultati (art. 20 AP-OCo)**
Le associazioni mantello economiesuisse e USI e altre cerchie interessate (stradasvizzera, scienceindustries) affermano che nel processo di consultazione un parere consolidato di un'organizzazione mantello non può essere ponderato, dal punto di vista puramente quantitativo, come un solo parere. Anziché procedere a una valutazione puramente quantitativa, occorre assolutamente tenere in considerazione l'importanza economica dei partecipanti alla consultazione.
- **Collaborazione con i Cantoni (nuovo art. 15a OLOGA)**
I pareri pervenuti in merito a questa nuova disposizione riguardano in particolare due questioni: con chi, oltre che con i Cantoni, si deve collaborare e in che modo devono essere coinvolti i servizi cantonali e intercantonali.

3.2 Osservazioni generali

Secondo la CdC, i Cantoni accolgono l'avamprogetto con favore, constatando che contiene essenzialmente le misure che il gruppo di lavoro congiunto Confederazione-Cantoni aveva chiesto di introdurre in relazione alla legislazione sulla consultazione. I Cantoni apprezzano

particolarmente il fatto che contestualmente alla revisione si sia proposto di completare l'OLOGA con un nuovo articolo 15a².

SAB e AG Berggebiet fanno notare che dopo l'adozione della legge riveduta sulla consultazione da parte delle Camere federali è stato pubblicato anche il rapporto di valutazione dell'articolo 50 Cost. Tale rapporto contiene una serie di proposte relative a misure volte a migliorare il coinvolgimento delle regioni di montagna, dei Comuni e delle città nel processo legislativo. Una di queste misure prevede di sfruttare meglio la procedura di consultazione per far esprimere le associazioni mantello nazionali delle regioni di montagna (SAB), dei Comuni (USAM) e delle città (UCS) in merito alle ripercussioni territoriali dei progetti. Dal punto di vista di SAB e AG Berggebiet, la presente revisione dell'ordinanza sulla consultazione offre l'occasione di attuare le raccomandazioni della valutazione dell'articolo 50 Cost. senza dover procedere a una nuova revisione in un secondo momento³.

L'USAM – che sostiene tutte le disposizioni esecutive dell'ordinanza – chiede che i test di compatibilità PMI vengano eseguiti già al momento dell'elaborazione dei documenti per la consultazione e che i relativi risultati siano integrati tempestivamente nei progetti legislativi. I risultati dei test di compatibilità PMI devono anche costituire una componente esplicita del progetto in consultazione affinché i destinatari abbiano un'idea chiara della compatibilità PMI e possano formulare di conseguenza i loro pareri⁴. Anche scienceindustries giudica essenziale una valutazione sistematica delle conseguenze che un progetto comporta per l'amministrazione, le autorità e l'economia a livello dei costi. I risultati di una simile verifica devono pertanto essere riportati in modo ben visibile nel rapporto esplicativo (p. es. sul frontespizio).

Il Forum PMI constata che l'obbligo di effettuare le valutazioni dell'impatto normativo prima di indire una consultazione è spesso disatteso e che sovente le spiegazioni riguardanti le ripercussioni economiche nei rapporti esplicativi e nei messaggi sono incomplete. Esso ritiene che nel quadro dell'esame dei documenti secondo l'articolo 4a AP-OCo la Cancelleria federale debba verificare sistematicamente se nel capitolo del rapporto esplicativo dedicato alle ripercussioni economiche vi siano informazioni sui risultati della valutazione dell'impatto normativo. Propone pertanto di completare di conseguenza il rapporto esplicativo sulla revisione dell'OCo.

L'USI ed economiesuisse concordano con la maggior parte delle modifiche proposte. Chiedono tuttavia di apportare un adeguamento fondamentale all'articolo 20 (rapporto sui risultati)⁵.

L'USC è d'accordo con le modifiche proposte e approva in particolare il fatto che in caso di termini abbreviati si intendano fissare, per la presentazione dei pareri, termini minimi più lunghi durante le vacanze e i giorni festivi.

Integration Handicap approva il fatto che nelle lettere accompagnatorie di consultazioni e indagini conoscitive i potenziali partecipanti vengano invitati sistematicamente a presentare i loro pareri, se possibile, elettronicamente in formato Word e PDF, in modo tale da garantire l'accessibilità dei documenti trasmessi (assenza di barriere). Deplora tuttavia l'inesistenza di apposite prescrizioni esplicite per le autorità responsabili dello svolgimento delle consultazioni (autorità responsabili). Propone di disciplinare esplicitamente nell'OCo le prescrizioni della legge sui disabili volte a garantire le pari opportunità dei disabili nell'accedere alle pre-

² Per le proposte della CdC e dei Cantoni in merito a determinati articoli o al rapporto esplicativo, si vedano i n. 3.3 e 3.4.

³ Per le proposte di modifica dell'AP-OCo, si vedano i n. 3.3 e 3.4.

⁴ L'USAM rimanda inoltre al parere della Chambre vaudoise des arts et métiers, che allega, e fornisce ulteriori precisazioni. Tale parere è identico, quanto al contenuto, a quello presentato dal Centre Patronal (cfr. n. 3.3).

⁵ Cfr. n. 3.3.

stazioni statali e quindi anche ai documenti delle consultazioni accessibili al pubblico. In merito alla stesura dell'elenco dei destinatari (art. 10 AP-OCo) suggerisce inoltre che per qualsiasi tema che potrebbe riguardare direttamente o indirettamente la sfera dei disabili Integration Handicap figuri sistematicamente tra i destinatari, di modo che sia informata in merito a imminenti consultazioni e indagini conoscitive.

Secondo stradasvizzera, costruionesvizzera e USIE, nel caso delle revisioni legislative bisogna esporre anche gli aspetti fondamentali di eventuali modifiche di ordinanza.

Se gli atti normativi vengono adeguati dopo la consultazione, secondo scienceindustries tali modifiche vanno presentate in modo trasparente e comunicate ai partecipanti alla consultazione. scienceindustries auspica inoltre che accanto all'elenco delle consultazioni in corso si pubblichi anche un elenco delle modifiche di atti normativi per le quali si rinuncia a una consultazione, indicando i motivi di tale rinuncia.

3.3 Pareri relativi alle singole disposizioni dell'avamprogetto di modifica dell'ordinanza sulla consultazione

Art. 2

La HEV si rallegra del fatto che la distinzione tra consultazioni e indagini conoscitive sia stata soppressa. In passato questa distinzione non è sempre stata chiara e rinunciarvi costituisce una semplificazione del processo legislativo. Anche secondo costruionesvizzera e USIE si può rinunciare a tale distinzione.

Art. 4a Esame da parte della Cancelleria federale

A proposito di questa nuova disposizione la CdC giudica positivo che si chiarisca il ruolo consultivo della Cancelleria federale in questa fase procedurale. Tale chiarimento corrisponde in ampia misura alle attese della Commissione della gestione del Consiglio nazionale e dei Cantoni. Al fine di garantire un modo di procedere uniforme, riservando comunque un certo margine di manovra alle autorità responsabili, la Cancelleria federale deve tuttavia essere sentita sistematicamente (cpv. 2). La Cancelleria federale deve pure potersi esprimere sull'opportunità che l'autorità responsabile rinunci a indire una consultazione se ritiene che le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere d ed e LCo non sono adempiute. L'articolo 4a capoverso 2 deve pertanto essere completato nel modo seguente:

«² Essa [l'autorità responsabile] sente la Cancelleria federale anche quando:

a. nell'ambito della preparazione di ordinanze non intende svolgere una consultazione perché le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere d ed e LCo non sono date;

b. intende rinunciare a una consultazione in virtù dell'articolo 3a LCo;

c. non vuole fare indire la procedura di consultazione dal Consiglio federale.»

Secondo scienceindustries, la rinuncia a una procedura di consultazione deve essere motivata dall'autorità responsabile in maniera esaustiva. Non è sufficiente limitarsi a indicare che non ci si attendono nuovi risultati. La motivazione della rinuncia prevista all'articolo 21a è troppo tardiva. scienceindustries propone di completare l'articolo 4a capoverso 2 come segue:

«² Essa [l'autorità responsabile] sente la Cancelleria federale anche quando intende rinunciare a una consultazione in virtù dell'articolo 3a LCo. Informa la Cancelleria federale in merito ai motivi della rinuncia.»

Al fine di rafforzare il ruolo della Cancelleria federale, il Centre Patronal propone la seguente formulazione dell'articolo 4a capoverso 1: «... sottopone il progetto alla Cancelleria federale perché lo esamini sotto il profilo delle disposizioni legali e della completezza del fascicolo».

Art. 5 cpv. 2

La HEV approva l'adeguamento della lista ai moderni mezzi di comunicazione e il suo costante aggiornamento. In tal modo le associazioni possono informarsi in qualsiasi momento in merito alle consultazioni previste.

Art. 6

L'UDC sottolinea che già nella consultazione sul disegno di legge si era espressa a favore di un termine minimo di due mesi per le consultazioni. Tale durata è indispensabile per poter formulare un parere serio e fondato. Termini più brevi priverebbero la procedura di qualsiasi serietà. Questo aspetto va ora disciplinato in sede di ordinanza, per cui l'UDC propone la seguente formulazione dell'articolo 6 capoverso 1 lettera b: «*se del caso, occorre eccezionalmente ridurre a due mesi il termine di cui all'articolo 7 capoverso 3 LCo*».

In merito all'articolo 6 capoverso 1 lettera b l'USI e stradasvizzera ritengono che termini adeguati siano una condizione irrinunciabile affinché le cerchie interessate possano formulare pareri fondati. Il tempo a disposizione dei destinatari per approfondire le proposte di modifica di una legge non è sufficiente. Il problema si acuisce ulteriormente nel caso dei progetti complessi. Per tale motivo i termini abbreviati secondo l'articolo 7 capoverso 3 LCo devono rimanere un'eccezione assoluta. Deve pertanto essere possibile derogare al termine ordinario soltanto se lo giustificano interessi pubblici preponderanti. Anche secondo costruzione-svizzera e USIE l'abbreviazione dei termini deve essere possibile soltanto in casi particolari.

La CdC afferma che secondo i Cantoni il capoverso 1 lettera a è applicabile a tutte le consultazioni obbligatorie e facoltative secondo l'articolo 3 LCo, motivo per cui propone di adeguare la disposizione di conseguenza.

Art. 7

L'UDC chiede di stralciare l'articolo 7 capoverso 2 in quanto la limitazione delle versioni linguistiche disponibili per i documenti delle consultazioni è altamente problematica per uno Stato plurilingue a struttura federalistica e dovrebbe essere applicata soltanto ai progetti di portata esclusivamente locale o regionale.

A proposito dell'articolo 7 capoverso 3 l'UDC chiede di stralciare il termine «segnatamente» al fine di evidenziare in modo corretto il carattere unico di tale eccezione nell'ordinanza. Anche la CdC sottolinea il carattere straordinario dell'eccezione e propone parimenti lo stralcio del termine «segnatamente». Nel suo parere il Cantone di BE va nella stessa direzione: tra il testo dell'ordinanza e il rapporto esplicativo vi sono divergenze e si propone di riformulare il testo della disposizione analogamente a quello del rapporto esplicativo («eccezionalmente», ossia «soltanto per progetti di portata esclusivamente locale o regionale...»).

Il Centre Patronal chiede che le documentazioni siano sempre disponibili in tre lingue e quindi propone di adeguare l'articolo 7 capoverso 2 («*Essa deve essere allestita nelle tre lingue ufficiali.*») e di stralciare l'articolo 7 capoverso 3.

Art. 8

SAB e AG Berggebiet propongono di completare l'articolo 8 capoverso 3 lettera a con le regioni di montagna e le città.

La CdC afferma che i Cantoni approvano l'inserimento di questo capoverso, secondo cui il rapporto esplicativo contiene, se del caso, domande specifiche in relazione all'attuazione del testo posto in consultazione. Grazie alle informazioni raccolte in questo modo, la Confederazione conosce meglio le peculiarità e le esigenze dei Cantoni e, nel limite del possibile, può tenerne conto. La Confederazione dovrà tuttavia badare affinché dopo l'adozione dei pro-

cessi di coordinamento pianificati il tenore di questa disposizione (in particolare della lettera b) venga adeguato. Anziché di «coordinare la pianificazione dell'attuazione» si dovrebbe piuttosto parlare di «coordinare l'attuazione». Secondo il Cantone di BE va chiarito se abbia senso che nel rapporto esplicativo si pongano ai destinatari della consultazione «domande» sull'attuazione. Il rapporto esplicativo dovrebbe contenere «indicazioni» o «osservazioni» sull'attuazione; in alternativa, alla documentazione per la consultazione si potrebbe allegare un catalogo di domande, che verrebbero valutate una volta conclusa la procedura di consultazione e in seguito illustrate nel rapporto esplicativo.

A proposito delle spiegazioni relative a questo articolo, secondo la CdC i Cantoni propongono di aumentare l'efficacia del secondo paragrafo del rapporto esplicativo affinché lo stesso non rimanga un pio desiderio. In futuro, se i progetti lo richiedono, i rapporti esplicativi dovranno inoltre essere integrati con le domande menzionate sopra. A tale scopo i Cantoni propongono di sostituire nel secondo paragrafo il condizionale con l'indicativo, più cogente.

Secondo scienceindustries, gli adeguamenti di normative vigenti e l'emanazione di nuove normative non si ripercuotono soltanto sulla Confederazione, i Cantoni e i Comuni, bensì in particolare anche sull'economia. La valutazione delle ripercussioni sull'economia, da essa proposta, è dunque di grande importanza. scienceindustries propone di completare l'articolo 8 capoverso 3 nel modo seguente (nuova lett. d):

«d. le ripercussioni economiche sulle cerchie interessate dell'economia.»

Nella stessa direzione va il parere del Forum PMI, che propone di completare l'articolo 8 con un capoverso supplementare concernente le ripercussioni economiche.

costruonesvizzera e USIE ritengono che nell'ambito delle revisioni legislative occorre comunicare anche i punti fondamentali di eventuali modifiche di ordinanze. Propongono la seguente aggiunta all'articolo 8 (nuovo cpv. 4):

«Nel caso di progetti di legge con ripercussioni notevoli, [il rapporto esplicativo] contiene spiegazioni relative ai pertinenti progetti di ordinanze.»

Art. 9

Il PS e l'USS auspicano che i destinatari che partecipano regolarmente alle consultazioni⁶ continuino a ricevere le documentazioni complete nelle tre lingue ufficiali e che ciò sia disciplinato nell'ordinanza.

Per il Cantone di BE è importante, in quanto destinatario della consultazione, che la lettera d'informazione gli sia inviata subito dopo la decisione di indire la consultazione e soltanto in forma elettronica (con un link specifico che porti al progetto con i documenti concreti). Ritiene che l'intera procedura di consultazione federale debba essere svolta in forma elettronica.

Secondo la CdC, la Confederazione e i Cantoni sono molto interessati a ricevere effettivamente le risposte alle domande formulate, motivo per cui nella lettera d'informazione occorre sempre chiedere esplicitamente di rispondervi. Pertanto i Cantoni propongono la seguente formulazione dell'articolo 9 capoverso 2:

«² La lettera d'informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all'esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni e, se del caso, su eventuali domande relative all'attuazione.»

SAB e AG Berggebiet propongono di completare l'articolo 9 capoverso 2 con i Comuni, le regioni di montagna e le città.

Art. 10

⁶ Il PS fa l'esempio dei partiti politici, l'USS quello delle parti sociali.

La CFSB approva la modifica dell'articolo 10 capoverso 2 secondo cui le commissioni extra-parlamentari interessate possono figurare nell'elenco dei destinatari e quindi, d'ora in poi, potranno essere invitate a esprimersi nelle consultazioni.

Art. 14

L'UDC chiede di mantenere l'articolo 14 capoverso 2 e quindi l'invio delle documentazioni ai destinatari delle consultazioni. I destinatari, almeno in forma elettronica, devono essere informati direttamente sulla consultazione e ricevere i documenti.

Art. 16

La CdC ritiene che per agevolare gli utenti tutte le informazioni concernenti un dato progetto in consultazione debbano essere consultabili su un sito Internet. La Cancelleria federale ha già il compito di tenere una lista, accessibile al pubblico, delle consultazioni in corso e concluse e di rendere accessibili i rapporti sui risultati (art. 13 cpv. 2 e 21 cpv. 2 e 3 OCo). Non vi sono ragioni oggettive perché essa non debba rendere accessibili al pubblico anche i pareri e i verbali. I Cantoni propongono pertanto di formulare l'articolo 16 come segue:

«Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale l'autorità responsabile rende accessibili al pubblico, nella lista delle consultazioni concluse di cui all'articolo 21 capoverso 3, i pareri e i verbali di cui all'articolo 7 capoverso 2 LCo, unitamente al rapporto sui risultati della consultazione.»

Art. 17

La HEV si dice soddisfatta della soppressione della procedura di consultazione in forma di conferenza. Ora i partecipanti alla consultazione avranno la possibilità di esprimersi in forma scritta usando le proprie parole e non vi saranno più problemi legati alle scadenze.

Art. 20

Dal punto di vista dell'Associazione dei Comuni, nel rapporto esplicativo devono essere illustrati anche i pareri sull'attuazione formulati a livello comunale. Propone quindi di completare l'articolo 20 capoverso 2 con l'indicazione dei Comuni. Il SAB chiede di completare questa disposizione con i Comuni, le regioni di montagna e le città.

Per economiesuisse, USI e stradasvizzera, la ponderazione dei pareri nel processo di consultazione riveste un'importanza primaria. A causa della complessità delle loro procedure interne, molti dei loro membri rinunciano a presentare un proprio parere. Nel processo di consultazione un parere consolidato di un'organizzazione mantello non può essere ponderato, dal punto di vista puramente quantitativo, come un solo parere. Anziché procedere a una valutazione puramente quantitativa, occorre assolutamente tenere in considerazione l'importanza economica dei partecipanti alla consultazione. Se tale non è il caso, il rapporto sui risultati dà un'immagine distorta. In modo analogo si esprime anche scienceindustries, economiesuisse, USI e scienceindustries propongono la seguente modifica dell'articolo 20 capoverso 1 AP-OCo:

«Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore. I pareri sono ponderati in funzione dell'importanza economica dei partecipanti rappresentati dal parere.»

Art. 21

Secondo la CdC, per i Cantoni è molto importante che non solo i media ma anche i partecipanti alla consultazione vengano informati senza indugio sulla pubblicazione del rapporto sui risultati. Essa propone di completare l'articolo 21 capoverso 4 nel modo seguente:

«⁴ L'autorità responsabile informa immediatamente i partecipanti alla consultazione della pubblicazione del rapporto sui risultati.»

3.4 Pareri relativi al nuovo articolo 15a OLOGA

Osservazioni generali

La CdC spiega che i Cantoni accolgono molto favorevolmente la proposta di inserire nell'OCo un nuovo articolo 15a con la rubrica «Collaborazione con i Cantoni». Tale articolo concretizza due fra le misure principali caldeggiate dal gruppo di lavoro congiunto Confederazione-Cantoni nel suo rapporto del 13 febbraio 2012: coinvolgere i Cantoni sia nei preparativi sia nella pianificazione dell'esecuzione se il progetto di atto normativo proviene da un'unità amministrativa del Consiglio federale. Quanto al coinvolgimento precoce dei Cantoni nella procedura legislativa a livello federale, la CdC sottolinea che la partecipazione dei rappresentanti dei Cantoni ai lavori inerenti al progetto non sostituisce affatto la procedura di consultazione. Fa inoltre notare che ai fini di un coordinamento con i progetti elaborati dai Servizi del Parlamento a destinazione dell'Assemblea federale occorre badare affinché la disposizione analoga del diritto parlamentare venga adottata prossimamente e accolta in un nuovo articolo 18a Oparl (ordinanza sull'amministrazione parlamentare), come chiesto nel rapporto del 13 febbraio 2012.

L'UDC è decisamente contraria al coinvolgimento dei Cantoni attraverso la CdC (pag. 12 del rapporto esplicativo) e chiede che essi vengano espressamente interpellati anche separatamente e non solo mediante la CdC. In questo senso respingerebbe chiaramente anche l'idea di menzionare esplicitamente la CdC o la competente conferenza dei direttori cantonali nell'articolo 15a OLOGA quale organo da coinvolgere, come chiede la CdC nel suo parere. La CdC e le conferenze dei direttori cantonali non sono legittimati da una corrispondente base costituzionale e già oggi oscurano spesso gli interessi specifici dei Cantoni e compromettono la molteplicità dei pareri. L'UDC chiede che si ritorni a un maggiore coinvolgimento dei singoli Cantoni.

Osservazioni sulla disposizione proposta

La CdC fa notare che le «autorità intercantionali competenti» potrebbero essere sia la CdC sia una conferenza dei direttori cantonali, cosa che i Cantoni chiedono di sancire esplicitamente nell'ordinanza. Propone di modificare la frase introduttiva dell'articolo 15a OLOGA come segue:

«¹ Se un progetto della Confederazione riguarda interessi essenziali dei Cantoni, ~~segnatamente se ai Cantoni vengono affidati nuovi compiti esecutivi~~, il dipartimento competente coinvolge come segue le autorità cantonali ~~e intercantionali competenti~~ e la Conferenza dei governi cantonali o la competente conferenza dei direttori cantonali:»

A proposito dell'articolo 15a lettera b, la CdC sottolinea l'importanza di una collaborazione tempestiva dei Cantoni in questa fase della procedura. Pertanto tale circostanza va menzionata espressamente nell'ordinanza, come segue:

«b. le invita per tempo a designare una delegazione che collaborerà al progetto.»

Secondo la CdC, nell'articolo 15a lettera c la subordinata ipotetica «se sul progetto viene svolta una consultazione» può essere stralciata. Un progetto della Confederazione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15a OLOGA è sempre oggetto di una procedura di consultazione. Essa propone la seguente formulazione:

«c. ~~se sul progetto viene svolta una consultazione~~ le sente, al più tardi al momento di indire la consultazione, per chiarire se è necessaria ~~una pianificazione coordinata dell'attuazione un'attuazione coordinata~~ del progetto da parte della Confederazione e dei Cantoni.»

Secondo la CdC, i Cantoni propongono di aggiungere all'articolo 15a un secondo capoverso contenente la definizione dell'espressione «interessi essenziali dei Cantoni». In tal caso il testo dell'attuale proposta diverrebbe il capoverso 1. Il nuovo capoverso 2 potrebbe avere il seguente tenore:

«² Si è in presenza di interessi essenziali secondo il capoverso 1 in particolare se:

a. il progetto deve essere attuato interamente o in parte dai Cantoni;

b. l'attuazione richiede l'impiego di risorse personali o finanziarie considerevoli dei Cantoni;

c. i Cantoni devono riorganizzare i propri organi esecutivi;

d. i Cantoni devono provvedere a modifiche essenziali del proprio ordinamento giuridico.»

Il Cantone di BE solleva la questione del rapporto esistente tra l'articolo 15a OLOGA e l'articolo 3 capoverso 1 lettera e LCo. Se l'articolo 15a OLOGA corrisponde materialmente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e LCo, il suo tenore deve essere adeguato di conseguenza. Inoltre, dal tenore dell'articolo 15a OLOGA deve discendere in maniera inequivocabile che i Cantoni, o le autorità cantonali, vengono coinvolte in ogni caso, mentre le autorità intercantionali lo sono soltanto a titolo complementare.

L'Associazione dei Comuni fa notare che nella maggior parte dei progetti non sono in gioco soltanto interessi cantonali, bensì anche interessi comunali. Propone quindi di menzionare anche i Comuni nell'articolo 15a OLOGA. Gli analoghi pareri di SAB, UCS e AG Berggebiet chiedono di completare l'articolo, rispettivamente, con le città e i Comuni (UCS) e con i Comuni, le regioni di montagna e le città (SAB e AG Berggebiet).

H+ spiega che il testo dell'articolo 15a OLOGA proposto esclude quella parte della società civile a cui si delegano anche compiti nelle leggi. Ad esempio, nella legge sull'assicurazione malattie (LAMal), che concerne membri di H+ influendo in modo determinante sulla loro attività, ai fornitori di prestazioni e alle parti tariffali sono delegati compiti di rilevazione di dati (art. 22a), compiti tariffali (art. 46 e 49) e compiti di garanzia della qualità (art. 58, precisato nell'art. 77 OAMal). Chiede pertanto di completare la frase introduttiva dell'articolo 15a OLOGA come segue:

Art. 15a Collaborazione con i Cantoni e altri attori

«Se un progetto della Confederazione riguarda interessi essenziali dei Cantoni o di altri attori, segnatamente se ai Cantoni o ad altri attori vengono affidati nuovi compiti esecutivi, il dipartimento competente coinvolge le autorità cantonali o intercantionali competenti o gli attori interessati come segue: ...».

4 Allegato: elenco dei partecipanti alla consultazione

Abbreviazione usata nel rapporto	Partecipante alla consultazione
Cantoni	
CdC	Conferenza dei governi cantonali
AR	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
BE	Consiglio di Stato del Cantone di Berna
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friburgo
GE	Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra
GL	Cancelleria dello Stato del Cantone di Glarona
JU	Cancelleria dello Stato del Cantone del Giura
OW	Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo
SH	Cancelleria dello Stato del Cantone di Sciaffusa
SZ	Consiglio di Stato del Cantone di Svitto
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta
SG	Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo
TI	Consiglio di Stato del Cantone Ticino
UR	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Uri
VD	Consiglio di Stato del Cantone del Vallese
ZH	Direzione della giustizia e dell'interno del Cantone di Zurigo
ZG	Consiglio di Stato del Cantone di Zugo
Partiti politici	
PEV	Partito evangelico svizzero
PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	
SAB	Gruppo svizzero per le regioni di montagna
Associazione dei Comuni	Associazione dei Comuni svizzeri
UCS	Unione delle città svizzere
Associazioni mantello dell'economia	
economiesuisse	economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri

USI	Unione svizzera degli imprenditori
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera
Altri	
AG Berggebiet	AG Berggebiet, c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung
costruçõesvizzera	Organizzazione nazionale della costruzione
Centre Patronal	Centre Patronal
FER	Fédération des Entreprises Romandes
H+	H+ Gli ospedali svizzeri
HEV	Società svizzera dei proprietari fondiari
Integration Handicap	Integration Handicap, associazione mantello delle organizzazioni svizzere dei disabili
Forum PMI	Forum PMI
scienceindustries	scienceindustries, associazione economica per la chimica, la farmaceutica e la biotecnologia
stradasvizzera	stradasvizzera – Federazione stradale svizzera
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti
Commissioni extraparlamentari	
CFSB	Commissione federale per la sicurezza biologica